

Risposta n. 429

OGGETTO: Articolo 117, comma 2-bis del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Valutazione anti-abuso compravendita di partecipazione e conferimento con realizzo controllato.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

La società Alfa Spa è la holding delle società appartenenti alla famiglia (...), composta dal padre (A) e dai due figli (B e C).

L'istante rappresenta che, con riferimento alle società produttive, il gruppo si impernia su Beta S.p.a. e su Gamma S.r.l., società leader in Italia nel settore della (...); con riguardo alle società (..) , la più importante del gruppo è Delta S.r.l., che detiene un patrimonio immobiliare del valore di circa 25 milioni di euro.

Il capitale sociale della società Alfa S.p.A. (d'ora in avanti anche istante) ammonta ad euro 10.000.000, rappresentato da azioni del valore di euro 1 ciascuna, così suddivise:

- A piena proprietà di n. 600 azioni (0,006% del capitale sociale);
- B piena proprietà di n. 2.449.700 azioni (24,497% del capitale sociale);
- C piena proprietà di n. 2.449.700 azioni (24,497% del capitale sociale);

- B e C nuda proprietà (comproprietà) con diritto di voto, A usufrutto, di n. 5.100.000 azioni (51% del capitale sociale) in base al patto di famiglia del 3 ottobre 2016.

L'istante rappresenta che è intenzione di B e C creare due nuove società holding, ciascuna partecipata totalmente da ognuno dei due, in cui conferire la propria partecipazione in Alfa del 24,497%.

Il conferimento è finalizzato a consentire ai due fratelli di intraprendere iniziative imprenditoriali proprie, anche utilizzando gli eventuali dividendi distribuiti dalla società istante, senza dover rendere conto l'uno all'altro delle proprie scelte. Inoltre, sarà possibile, per ognuno dei figli, per il tramite delle loro holding, acquistare alcune delle società detenute dalla società istante, così semplificando la struttura del gruppo che fa direttamente capo a Alfa, che dovrebbe rimanere incentrata sul *core business*, la produzione e commercializzazione di (...).

L'operazione di conferimento delle partecipazioni in Alfa da parte dei conferenti nelle rispettive società conferitarie avverrebbe ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 177 del TUIR.

La norma appena citata, per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni (cioè le *holding*, come è nel caso in esame), ai fini dell'applicazione del regime di neutralità indotta ivi previsto, richiede che le percentuali di diritto di voto e di partecipazione al capitale devono riferirsi a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale.

Allo stato, B e C (conferenti) non detengono diritti di voto superiori al 20 per cento o una partecipazione superiore al 25 per cento in tutte le società indirettamente partecipate, che, ovviamente, corrispondono a tutte le società partecipate (direttamente o indirettamente) dalla holding istante.

In particolare, tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo prodotto dalla catena partecipativa e con riferimento alla *percentuale dei diritti di voto*, la condizione di cui

all'art. 177, comma 2-*bis*, lett. a) del TUIR non è integrata in capo ai conferenti con riguardo a quattro società (su 19): Epsilon S.r.l., Zeta S.r.l., Eta S.a.s. di C & C., Theta S.r.l. - in liquidazione (ora fallita).

Trattasi di partecipazioni poco significative per il gruppo, per le quali si è già decisa la cessione o la eliminazione, a prescindere dagli esiti del presente interpello, in quanto non funzionali alla realizzazione del programma economico-imprenditoriale prefissato dai signori A, B e C.

Inoltre, allo scopo di verifica della sussistenza del requisito di cui alla lettera a), l'istante evidenzia l'esistenza di alcuni investimenti (in azioni o in obbligazioni convertibili in banche) effettuati nei precedenti esercizi da Alfa e da alcune società del gruppo a mero scopo di investimento di liquidità; investimenti dagli esiti fortemente negativi a causa della crisi del settore bancario, attinenti a settori diversi dal *core business* del gruppo e dal valore molto esiguo (se non pari a zero).

Ciò premesso, l'istante rappresenta l'intenzione di porre in essere una serie di operazioni di compravendita al fine di determinare in capo ai conferenti delle partecipazioni in Alfa SpA (holding) il verificarsi del requisito di cui alla lettera a) del comma 2-*bis* dell'articolo 177 del TUIR e l'applicazione del regime fiscale del realizzo controllato.

Le operazioni prospettate sono:

1) acquisizione da parte di Alfa delle quote di Epsilon S.r.l. possedute da A (pari al 22,20% del capitale sociale), il quale ha intenzione di uscire, in una logica di passaggio generazionale, dal gruppo. A seguito di tale operazione, la percentuale di diritti di voto spettante a A e C nell'assemblea ordinaria di Epsilon S.r.l. passerà dal 18,868% al 24,306%;

2) cessione da parte di Alfa della quota detenuta in Zeta S.r.l.. L'intenzione dei fratelli (...) (e, quindi, di Alfa), è quella di cedere a terzi (dando priorità, se lo vorranno, ai soci di minoranza) la quota del 51% di Zeta S.r.l. detenuta da Alfa, cosicché la società, considerata non strategica, non rientri più nel perimetro del

gruppo. A seguito di tale operazione, la società Zeta S.r.l. non rientrerà più tra quelle da considerare ai fini della sussistenza della condizione di cui all'art. 177, comma 2-*bis*, lett. a) del TUIR;

3) cessione da parte di Iota S.r.l. della quota detenuta in Eta S.a.s. di C & C.. Si tratta di una partecipazione che Alfa non ha interesse a detenere, trattandosi di interessenza estremamente minoritaria in una società di persone detenuta quasi integralmente dal socio (di Alfa) C. Iota S.r.l. cederà a C la quota del 5% detenuta, cosicché, a seguito della cessione, quest'ultimo diventerà l'unico e solo proprietario di Eta S.a.s. di C & C.. Così facendo, la società Eta S.a.s. di C & C. non rientrerà più tra quelle da considerare ai fini della sussistenza della condizione di cui all'art. 177, comma 2-*bis*, lett. a) del TUIR;

4) cessione da parte di Cappa S.r.l. della quota detenuta in Theta S.r.l. - in liquidazione (ora fallita). Cappa S.r.l. cederà a terzi la quota del 2% detenuta in Theta S.r.l. - in liquidazione. La quota sarà offerta in vendita al prezzo simbolico di 1,00 euro agli altri due soci della società (le società lambda S.p.a. e mi Holding Srl - in liquidazione). In caso di rifiuto da parte delle due società, posto che è improbabile trovare un acquirente terzo, il cessionario della quota sarà la società ni S.r.l., il cui socio unico e amministratore è A, che acquisterà la quota al prezzo simbolico di 1,00 euro. A seguito di tale operazione, la società Theta S.r.l. - in liquidazione non rientrerà più tra quelle da considerare ai fini della sussistenza della condizione di cui all'art. 177, comma 2-*bis*, lett. a) del TUIR;

5) cessione da parte di Alfa e delle altre società del gruppo dei titoli bancari illiquidi. Si tratta di una necessaria forma di "pulizia" dei bilanci, non potendo ammettersi che un gruppo come Alfa detenga titoli illiquidi, che peraltro evocano, in tutti gli *stakeholders*, operazioni non andate a buon fine. Il cessionario sarà la società ni S.r.l., il cui socio unico è A. Conseguentemente, non si dovrà tenerne conto ai fini della verifica della sussistenza della condizione di cui all'art. 177, comma 2-*bis*, lett. a) del TUIR.

In conclusione, le cinque operazioni di compravendita permetterebbero di integrare in capo ai conferenti (C e B) la condizione di cui alla lettera a) del comma 2-bis dell'articolo 177 per il conferimento del 24,497% delle partecipazioni in Alfa, rispettivamente, nella Newco B S.r.l. e nella Newco C S.r.l., con applicazione del cd. regime del realizzo controllato ivi previsto e della neutralità fiscale indotta.

Tutto ciò premesso, i signori B, C, A e la società Alfa S.p.a. chiedono conferma che i conferimenti di partecipazione in esame, preceduti dalle operazioni di compravendita in precedenza elencate, possano essere disciplinati dall'art. 177, comma 2-*bis* del TUIR, non ravvisandosi profili di elusività.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Gli Istanti ritengono che le operazioni descritte non rappresentino una fattispecie abusiva ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, per le ragioni che seguono.

1. Assenza di un risparmio di imposta indebito

A parere della società istante e dei signori A, B e C, nel comparto delle imposte sui redditi e IRAP, le operazioni prospettate non determinano il conseguimento di un "vantaggio fiscale indebito".

L'istante, al riguardo, osserva che:

- se fosse impedito al contribuente di creare le condizioni per potersi avvalere della nuova disposizione recata dal comma 2-*bis* dell'art. 177 del TUIR, la norma non sarebbe quasi mai applicabile;

- non è rinvenibile nella legge un divieto a porre in essere operazioni propedeutiche alla cristallizzazione del requisito previsto dalla norma;

- il divieto non può nemmeno essere desunto da un qualche particolare principio fondante l'ordinamento.

Ad opinione dell'istante, seppure su una diversa fattispecie, l'Agenzia delle

Entrate, nella circolare n. 9/E del 2019, in merito alla dismissione di una partecipazione posseduta in una società di persone al fine di usufruire del regime forfetario di cui alla legge. n. 190 del 2014, ha chiarito che: *"le operazioni di realizzo delle partecipazioni al fine di applicare il regime forfetario non sono censurabili ai fini dell'abuso del diritto di cui all'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, trattandosi di comportamenti volti a rimuovere le cause ostative prima di applicare il regime, rispettandone in tal modo la ratio sottostante. Va da sé che si deve trattare di reali fenomeni realizzativi delle partecipazioni e non di condotte in tutto o in parte simulate"*.

In considerazione di ciò, l'istante dichiara che le compravendite delle partecipazioni sopra descritte non sono simulate e rispondono alla logica di "rimuovere le cause ostative" all'applicazione del regime del realizzo controllato delle partecipazioni conferite.

Inoltre, ad avviso dell'istante, la disposizione di cui all'art. 177, comma 2-*bis* del TUIR non fissa alcun limite temporale né impone al contribuente di attendere un determinato arco temporale prima di poter procedere al conferimento in regime di realizzo controllato. Pertanto, non è abusiva l'applicazione del regime in questione in un contesto in cui la condizione di cui alla lett. a) del predetto comma 2-*bis* risulti integrata solo a seguito di operazioni recentemente poste in essere.

Peraltro, l'istante rileva come il requisito richiesto dalla norma sussista già per tutte le più importanti società del gruppo.

Le operazioni di compravendita che si intendono porre in essere, ad esito delle quali sussisterà in capo ai conferenti il requisito per potersi avvalere del regime di favore, riguardano partecipazioni che, di fatto, già appartengono interamente al gruppo (è il caso di Epsilon S.r.l. pur se formalmente una quota è ancora detenuta da A) oppure a uno dei conferenti (è il caso di Eta S.a.s. di C & C.), o trattasi di partecipazioni prive di valore per il gruppo, tanto più che una di queste è fallita.

In ogni caso, ad avviso dell'istante, la *ratio* della norma - che intende agevolare

le operazioni di riorganizzazione aziendale nelle quali i soggetti economici, di fatto, non cambiano - sarebbe comunque rispettata anche se i conferimenti precedessero le operazioni di compravendita. Infatti, la residualità delle partecipazioni sotto soglia dimostra che comunque vengono cedute perché tutt'altro che funzionali alla crescita del gruppo.

Nel caso di specie, l'esito delle operazioni sopra descritte sarà quello di "spostare" in due nuove holding le partecipazioni del 24,497% detenute in Alfa da B e C. L'istante dichiara che le due partecipazioni rimarranno nella piena proprietà dei due fratelli in quanto non vi è alcuna intenzione di cederle a terzi. L'istante dichiara, altresì, che dal conferimento in esame i conferenti non incasseranno alcunché, nemmeno in termini di maggior valore della partecipazione ricevuta in cambio.

Secondo l'istante, il vantaggio fiscale conseguito (che è la non tassazione, alla stregua di operazione realizzativa, del conferimento) corrisponde esattamente alla volontà del legislatore, che vuole agevolare questa operazione, di fatto, non realizzativa.

Infine, l'istante ritiene che la disposizione di cui all'art. 177, comma 2-*bis*, nella parte in cui stabilisce che *"le percentuali di cui alla lettera a) del precedente periodo si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate ... tenendo conto della demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa"*, sia da interpretare nel senso che non si deve tener conto di eventuali partecipazioni bancarie detenute dalle società del gruppo, ma solo delle partecipazioni in società commerciali, industriali e immobiliari.

2. Le operazioni oggetto dell'istanza di interpello sono dotate di un'effettiva sostanza economica

L'istante evidenzia come la situazione del gruppo al termine della prospettata riorganizzazione non sia assolutamente identica (né sul piano giuridico, né sul piano economico) alla situazione del gruppo pre-organizzazione e come tutte le operazioni che si andranno a realizzare determinino, sui piani giuridico-economico-sostanziale,

effetti concreti e tangibili da essi stessi voluti.

In primo luogo, la proprietà della società Epsilon S.r.l. sarà interamente detenuta da Alfa (in parte direttamente, in parte per il tramite di Delta S.r.l.) e non sarà più suddivisa con A. Parimenti, gli utili conseguiti da Epsilon S.r.l. spetteranno interamente a Alfa (e a Delta S.r.l.), senza che gli stessi siano spartiti con A. Si tratta, a parere della società, di una modifica sostanziale, che impatta sulla struttura del gruppo e sulla liquidità a disposizione del gruppo: lo stesso manterrà al proprio interno una quota maggiore di utili. L'istante fa presente altresì che il gruppo diventerà l'unico proprietario dell'immobile nel quale Beta S.p.a. e Alfa svolgono la propria attività.

In secondo luogo, due società ad oggi facenti parte del gruppo Alfa (il riferimento è alle società Zeta S.r.l. e Theta S.r.l. in liquidazione), per le quali il gruppo non nutre alcun interesse, saranno estromesse in via definitiva dal perimetro dello stesso.

In terzo luogo, la società Eta di C & C. non sarà più detenuta, nemmeno in parte, dal gruppo Alfa, ma solo ed esclusivamente da C. Di fatto, già allo stato la società Eta S.a.s. di C & C è una società che appartiene a C, da lui gestita in autonomia; la cessione del 5 per cento della partecipazione nella società da parte di Iota S.r.l. consentirà al signor C di intraprendere eventualmente iniziative imprenditoriali proprie, senza che le stesse debbano essere condivise con il resto del gruppo.

In quarto luogo, i titoli bancari non compariranno più nei bilanci delle società del gruppo Alfa, né le società saranno più costrette a mostrare, nei bilanci, le relative (pesanti) perdite subite dai predetti titoli.

Infine, la struttura del gruppo sarà modificata.

Le azioni di Alfa non saranno più detenute da B e C, bensì dalle due nuove holding di nuova costituzione. Così facendo, gli utili distribuiti da Alfa potranno essere direttamente utilizzati, dalle due nuove holding, per svolgere attività d'impresa e i due fratelli (..) potranno intraprendere autonomamente iniziative imprenditoriali, non condivise con il gruppo.

3. L'eventuale vantaggio fiscale conseguito non è essenziale

L'istante rappresenta che le operazioni di compravendita sopra descritte saranno realizzate a prescindere dalla realizzazione della fase (finale) della creazione delle due nuove holding Newco B S.r.l. e Newco C S.r.l.. Ciò, a parere dell'istante, è la più chiara dimostrazione del fatto che lo scopo perseguito dalla famiglia (..) non è il vantaggio fiscale.

4. Le operazioni oggetto dell'istanza sono sorrette da valide ragioni extrafiscali, non marginali

Nel caso di specie, a parere dell'istante sussistono valide ragioni extrafiscali, tutt'altro che marginali, sia con riferimento alle singole operazioni della catena sopra descritta, sia nel loro complesso, e cioè con riferimento all'assetto organizzativo finale della riorganizzazione.

Più nel dettaglio, con la cessione da parte di A a Alfa della partecipazione del 22,2% in Epsilon S.r.l., si intende rispondere alle seguenti ragioni extrafiscali: i) l'acquisizione integrale da parte del gruppo della società proprietaria dell'immobile ove Alfa e Beta S.p.a. esercitano la propria attività; ii) la semplificazione della struttura del gruppo, che è resa più lineare e dinamica; iii) la conseguente diminuzione dei costi organizzativi e di gestione e la semplificazione e ottimizzazione dei flussi finanziari; iv) la volontà di A, in una logica di successione imprenditoriale, di ridurre al minimo la propria partecipazione nelle attività di direzione e coordinamento e nella vita del gruppo. Inoltre, l'intenzione di cedere a terzi (dando priorità agli attuali soci di minoranza, soggetti totalmente terzi ed indipendenti rispetto a Alfa e alla famiglia (...)) la partecipazione detenuta da Alfa in Zeta S.r.l. è sorretta dalle seguenti ragioni economiche extrafiscali: i) la dismissione di una partecipazione che Alfa non ha alcun interesse (strategico, economico, commerciale) a detenere; ii) la semplificazione della struttura del gruppo, che è resa più lineare e dinamica, dato che una società fuoriuscirebbe dal perimetro del gruppo; iii) la conseguente eliminazione dei relativi costi organizzativi e di gestione.

Parimenti, la cessione da parte di Iota S.r.l. (società interamente partecipata da Alfa) a C della partecipazione residuale del 5% in Eta S.a.s. di C & C. risponde all'obiettivo di dismettere una partecipazione per la quale il gruppo non ha più alcun interesse strategico, economico e commerciale. Peraltro, Eta S.a.s. di C & C. è una società interamente gestita da C, da lui costituita, pertanto è ragionevole, ad avviso dell'istante, che la quota del 5% sia ceduta allo stesso C. Per quanto concerne la partecipazione del 2% detenuta da Cappa S.r.l. in Theta S.r.l. - in liquidazione, l'istante dichiara che la relativa quota sarà offerta in vendita al prezzo simbolico di 1,00 euro agli altri due soci della società (le società lambda S.p.a. e mi Holding Srl - in liquidazione). In caso di rifiuto da parte delle due società, essendo improbabile trovare acquirenti terzi interessati alla quota, il cessionario della partecipazione sarà la società ni S.r.l., il cui socio unico è A, che acquisterà la quota al prezzo simbolico di 1,00 euro. A parere dell'istante, le ragioni extrafiscali sottese alla volontà di cedere la partecipazione constano nel fatto che trattasi di una irrisoria partecipazione del 2% in una società detenuta ed amministrata da soggetti terzi ed indipendenti rispetto a Alfa e alla famiglia (...); la società è totalmente priva di interesse (economico, strategico, commerciale, di altro tipo) per il gruppo, trattandosi di società fallita; la detenzione di una partecipazione in una società fallita nuoce al buon nome e alla reputazione imprenditoriale del gruppo Alfa, del quale fanno parte società che spesso si aggiudicano i primi posti nelle classifiche delle società più redditizie della provincia. Il gruppo Alfa non vuole che, nel proprio perimetro, rientri, anche solo per una partecipazione di esigua minoranza, una società fallita, destinata ad esser cancellata dal registro delle imprese dopo aver lasciato debiti verso i fornitori e verso le banche per oltre 21 milioni di euro.

In definitiva, la volontà del gruppo è quella di semplificare e snellire l'assetto organizzativo, eliminando le società non di interesse, con conseguente eliminazione dei relativi costi gestionali. Infine, con la cessione di tutte le partecipazioni bancarie detenute dalle società del gruppo si persegue l'obiettivo di eliminare dai bilanci gli

investimenti in titoli bancari, cosicché gli stessi non vadano ad intaccare i risultati economici futuri del gruppo.

L'istante precisa infine che la riorganizzazione e semplificazione del gruppo Alfa comprende ulteriori operazioni irrilevanti al fine del presente interpello, dato che esse non vanno ad incidere sulla percentuale di diritti di voto da considerare ai sensi dell'art. 177, comma 2-*bis* del TUIR.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In riferimento all'istanza di interpello in esame, in via preliminare si evidenzia che esula dall'analisi della scrivente la corretta determinazione e quantificazione delle poste contabili e dei valori fiscali relativi all'operazione di conferimento rappresentata, nonché la corretta applicazione delle norme fiscali relative alle fattispecie citate in istanza, per le quali rimangono fermi i poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria.

Ciò premesso, con l'istanza in esame la società Alfa Spa ritiene applicabile alla fattispecie rappresentata la previsione recata dall'articolo 177, comma 2-bis, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

Il predetto comma 2-*bis*, introdotto nell'articolo 177 dall'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. *Decreto crescita*), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, stabilisce che:

«Quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo trova comunque applicazione ove ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni: a) le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili

nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni, b) le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente. Per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, le percentuali di cui alla lettera a) del precedente periodo si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, secondo la definizione di cui all'articolo 55 e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. Il termine di cui all'articolo 87, comma 1, lett. a), è esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione delle partecipazioni conferite con le modalità di cui al presente comma».

In base a tale disposizione, quindi, il regime del c.d. "realizzo controllato" si applica ai casi in cui oggetto del conferimento sono partecipazioni che rispettano le percentuali di diritto di voto o di partecipazione al capitale o al patrimonio fissate dalla lettera a).

Per effetto della riportata novella, il regime di realizzo controllato è quindi applicabile anche ai casi in cui il conferimento abbia comunque ad oggetto partecipazioni che superino determinate soglie di qualificazione, al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:

1. le partecipazioni conferite devono rappresentare, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 per cento o al 20 per cento, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 per cento o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

Qualora la partecipazione conferita, come nel caso in esame, sia in una *holding*, la norma prevede che le percentuali di cui sopra si riferiscano "*a tutte le società*

indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, secondo la definizione di cui all'articolo 55 del Tuir, e si determinano, con riguardo al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa";

2. le partecipazioni devono essere conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.

La norma intende consentire l'applicazione del criterio di determinazione del valore di realizzo controllato delle partecipazioni anche nel caso in cui la riallocazione delle stesse sia effettuata in società interamente partecipate dal conferente e le stesse rappresentino una percentuale di diritti di voto o di partecipazione al capitale o al patrimonio nella società "scambiata", superiore a quelle soglie utilizzate per distinguere le partecipazioni qualificate da quelle non qualificate.

Il riferimento al "conferente" porta a ritenere, peraltro, che la volontà del legislatore sia quella di favorire la costituzione di *holding* esclusivamente unipersonali per la detenzione di partecipazioni qualificate.

Ciò posto, attesa la sussistenza di quest'ultimo requisito statuito dalla lettera b) del comma 2-*bis* dell'articolo 177 del TUIR - trattandosi di conferimenti eseguiti da due persone fisiche nei confronti di due NEWCO S.r.l. neocostituite ed interamente partecipate da ciascun singolo conferente - in relazione alla presunzione che la stessa lettera b) prevede per i conferimenti di partecipazioni detenute in *holding*, non si ritiene condivisibile la tesi dell'*Istante* volta ad escludere dal computo della percentuale del 20 per cento (dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria) le partecipazioni bancarie detenute dalle società del gruppo.

Invero, il tenore letterale della disposizione impone di considerare ai fini del superamento della soglia di qualifica del 20 per cento assunta nell'istanza «*tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, secondo la definizione di cui all'articolo 55*». L'espresso rinvio alla definizione di cui all'articolo 55 del TUIR non lascia spazio ad interpretazioni divergenti da quella che discende

dalla chiara lettura della previsione recata dal citato articolo 55 del Tuir, in base al quale, ai fini fiscali, per esercizio di imprese commerciali "*si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 del codice civile, e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa*". Il richiamato articolo 2195 del codice civile, a sua volta, al n. 4) contempla l'esercizio di "*un'attività bancaria o assicurativa*" tra quelle che impongono all'imprenditore l'iscrizione nel registro delle imprese

Ne consegue che la presenza di partecipazioni bancarie 'sotto soglia' indirettamente detenute (sia pur per un valore residuale), preclude l'integrazione del requisito di cui alla citata lettera b) del comma 2-*bis* dell'articolo 177 del TUIR e non consente la fruizione del regime fiscale invocato.

Per ciò che riguarda la valutazione antiabuso, nella misura in cui sia riscontrabile in capo a ciascun conferente la sussistenza del requisito di cui alla lettera a) del comma 2-*bis* dell'articolo 177 del TUIR e la cristallizzazione del requisito di cui alla lettera b) subordinatamente a una serie di operazioni di compravendita a carattere realizzativo come sopra descritte, per le motivazioni nel prosieguo riportate si è dell'avviso che non si realizzi una fattispecie abusiva ai fini delle imposte dirette, in quanto le operazioni in cui la stessa si articola non sembrano consentire la realizzazione di alcun vantaggio fiscale indebito.

L'operazione di riorganizzazione, per come è stata descritta nell'istanza, ha come principale e dichiarato fine quello di semplificare la struttura del gruppo che fa capo alla società Alfa S.p.A., la quale dovrebbe rimanere incentrata sul *core business* - (...) - e favorire la nascita di nuove e autonome iniziative imprenditoriali riconducibili a ciascuno dei soci (conferenti) C e B per il tramite delle due NEWCO da costituire (conferitarie).

La fattispecie prospettata si articola in una serie di operazioni di compravendita, propedeutiche al successivo conferimento da parte dei soci B e C delle partecipazioni

detenute in Alfa S.p.A. - nella misura del 24,49 per cento per ciascun conferente - nelle neo società conferitarie che, al termine del progetto di ristrutturazione illustrato con l'interpello in esame, risulterebbero, rispettivamente, partecipate interamente da ciascun conferente.

Secondo l'interpellante l'aver posto in essere le preliminari operazioni di compravendita consentirebbe di soddisfare i requisiti per applicare la previsione di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 177 del TUIR (e della eventuale neutralità indotta) in luogo dell'applicazione del regime ordinario di tassazione di cui all'articolo 9 del TUIR.

Al riguardo, considerato che dette operazioni, per come prospettate nell'interpello in esame, sia se valutate singolarmente che complessivamente, risultano parte integrante di un più ampio progetto di riorganizzazione del gruppo (peraltro, a quanto descritto, sarebbero poste in essere dal gruppo indipendentemente dalla risposta favorevole al presente interpello) e si presentano, insieme al conferimento che le segue, coerenti con le finalità riorganizzative illustrate dall'*Istante*, si ritiene che il vantaggio fiscale, rappresentato dall'applicazione dell'articolo 177, comma 2-*bis* del TUIR anziché dell'articolo 9 del TUIR, non risulti indebito, dal momento che l'operazione nel suo complesso non appare in contrasto con la *ratio legis* del menzionato comma 2-*bis* dell'articolo 177 del TUIR.

Nel presupposto della sussistenza dei preliminari requisiti per accedervi e dell'assenza di operazioni prive di sostanza economica finalizzate alla realizzazione di vantaggi fiscali indebiti, la scelta del regime di realizzo controllato di cui al comma 2-*bis* dell'art. 177 del TUIR (in luogo del regime realizzativo, di cui all'articolo 9 del TUIR) non appare sindacabile in ottica anti-abuso risultando, al ricorrere di taluni presupposti, posta dall'ordinamento tributario su un piano di pari dignità.

Il presente parere è riferibile alle sole operazioni di cessione e conferimento come descritte, e viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto

della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

Resta ferma una diversa valutazione ai fini abusivi laddove le operazioni di compravendita e conferimento non avessero luogo con le modalità descritte, ovvero non risultassero definitive o si ritornasse, con successive operazioni, anche parzialmente, nella situazione *ex ante* (come, ad esempio, nell'ipotesi in cui il possesso delle partecipazioni smobilizzate risultasse attribuibile ai soci delle newco conferitarie o, queste ultime, procedessero al riacquisto delle predette partecipazioni), nonché nell'ipotesi in cui le iniziative imprenditoriali riconducibili ai soci conferenti, C e B, non siano in fatto autonome rispetto all'influenza dei soci del gruppo di provenienza.

Resta impregiudicato, pertanto, ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge n. 212 del 2000, ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria volto a verificare se lo scenario delle operazioni descritto in istanza, per effetto di eventuali altri atti, fatti e/o negozi a esso collegati e non rappresentati dall'istante o di un progetto di riorganizzazione diverso da quello descritto, possa condurre a identificare un diverso censurabile disegno abusivo.

**Firma su delega del Direttore centrale
Salvatore De Gennaro**

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)